

REGOLAMENTO

SEZIONE PRIMA ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “*liquidazione*” il complesso delle attività di controllo delle dichiarazioni e denunce presentate e verifica dei versamenti eseguiti che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per “*accertamento*” il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa effettuate dall’ufficio comunale in presenza di infedeltà, incompletezza, inesattezza, od omissione e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- c) per “*accertamento istruttorio*”, l’attività di ricerca e rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l’accertamento di cui alla lettera *b*);
- d) per “*agevolazioni*”, istituti quali riduzioni ed esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento diretti ad accordare un trattamento preferenziale in favore di determinati contribuenti;
- e) per “*dichiarazione*”, la dichiarazione o la denuncia che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o regolamento;
- f) per “*regolamento*”, il presente regolamento generale delle entrate comunali tributarie;
- g) per “*tributo*”: l’imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l’entrata avente natura tributaria;
- h) per “*statuto del contribuente*” l’insieme dei principi posti a tutela del contribuente previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 2 *Ambito e scopo del Regolamento*

1. Il Regolamento, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/97 n. 446 e dall’art. 50 della Legge 27/12/97 n. 449, detta i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe, disciplina le varie attività che il Comune è tenuto a compiere ai fini dell’applicazione dei tributi di propria competenza con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, alla riscossione dei tributi, al contenzioso. Disciplina altresì le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
2. Disciplina l’applicazione dell’Istituto dell’accertamento con adesione previsto dal D. Lgs. n. 218/97, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’ art. 50 della L. 449/97, dagli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 446/97, secondo principi di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti di accertamento e degli adempimenti dei contribuenti, nonché di riduzione del contenzioso.
3. Individua criteri oggettivi di massima validi per la determinazione delle sanzioni alla luce dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge.

4. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione col contribuente. In particolare, ai sensi della Legge 212 del 27/7/2000 relativa allo *Statuto del Contribuente* scopo del presente regolamento, è di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti richiesti ai contribuenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti, rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.
5. Per quanto attiene alla individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché della determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

Articolo 3

Entrate tributarie Comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura; a titolo esplicativo:
 - ? Imposta sulla pubblicità;
 - ? Diritti sulle pubbliche affissioni;
 - ? Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
 - ? Imposta comunale sugli immobili,
 - ? Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

Articolo 4

Regolamentazione delle entrate tributarie

1. Il Comune, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, per ciascun tributo può adottare un apposito regolamento. Tali regolamenti devono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi; entro lo stesso termine, sono resi pubblici mediante avviso nel Bollettino Ufficiale Regionale.

Articolo 5

Aliquote e tariffe

1. La Giunta Comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

Articolo 6

Esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie

1. Ferme restando le agevolazioni fiscali e tariffarie previste da leggi statali o regionali, è facoltà di questo Comune prevedere, attraverso apposito Regolamento, la disciplina del

- regime delle esenzioni e delle agevolazioni, tenuto conto del particolare tessuto socio-economico della popolazione.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con una norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge che la prevede, non abbia carattere cogente.
 3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non assoggettata ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena l'esclusione della agevolazione.
 4. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

TITOLO II

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

Articolo 7

Statuto del contribuente

1. Nel rapporto con il contribuente vengono osservati i principi dello statuto del contribuente, consistenti in:
 - ? chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - ? pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - ? semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - ? rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Articolo 8

Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono essere introdotte riproducendo il testo integrale della norma risultante dopo la modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.
4. Qualora disposizioni di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il Comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Articolo 9

Certezza delle norme

1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre adempimenti con scadenza temporale inferiore ai sessanta giorni dalla data della nuova disposizione.

2. Detta scadenza temporale va assicurata anche qualora le modifiche regolamentari incidano nella quantificazione del tributo. In tal caso dovrà essere differito l'ordinario termine di pagamento. Del differimento dei termini dovrà essere data massima diffusione.
3. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario del contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui all'articolo 42 del presente regolamento.

Articolo 10

Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Vengono ampiamente resi pubblici tariffe, aliquote, criteri, modalità di computo nonché adempimenti posti a carico dei contribuenti.
2. Il Comune trasmette alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate, entro quindici giorni dall'esecutività delle relative deliberazioni.
3. Il Comune trasmette altresì ai medesimi soggetti, che ne facciano richiesta, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissivo ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

Articolo 11

Servizio informazioni dei provvedimenti comunali

1. Al contribuente devono essere fornite con riguardo alla pretesa tributaria tutte le informazioni specifiche. In via generale devono essere date adeguate informazioni sulle modalità degli adempimenti anche, eventualmente, a mezzo di servizi di informazione telematica.
2. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato dal Comune nel rispetto delle seguenti modalità operative:
 - ? apertura di Sportelli in tutti i giorni feriali (sabato escluso), oppure secondo il normale orario di accesso al comune, stabilito di volta in volta;
 - ? affissioni di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale.
3. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. Presso gli sportelli dell'Ufficio Tributi è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.
4. Le deliberazioni adottate dagli organi comunali e le determinazioni del Responsabile dell'ufficio in materia tributaria, di interesse generale, sono affisse per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente.
5. I soggetti gestori di servizio pubblico, sulla base di convenzioni, forniscono materiale informativo riguardo gli adempimenti tributari connessi all'utilizzo dell'immobile.

Articolo 12

Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge.
2. Di norma non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documenti già in possesso del Comune o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
3. Per le esigenze di semplificazioni tributaria, con il presente regolamento:
 - ? vengono unificati i termini di rimborso a favore del contribuente, secondo quanto disposto dall'articolo 47, comma 1, del presente regolamento;

- ? viene introdotta la possibilità della compensazione tributaria secondo le disposizioni dell'art. 48 del presente regolamento;
- ? viene istituito il servizio per gli adempimenti tributari di cui al successivo articolo 13.
- ? Viene previsto l'invio dell'avviso bonario nella fase di controllo degli atti, secondo le disposizioni dell'art. 18 del presente regolamento.

Articolo 13

Servizio assistenza del contribuente

1. L'ufficio comunale, se richiesto, presta collaborazione, per le sole problematiche informative, al contribuente per la compilazione delle dichiarazioni. In tale caso il comune non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali errate interpretazioni di diritto, qualora sulla dichiarazione medesima risulti non corretta o non fedele.

TITOLO III ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 14

Forme di gestione

1. La scelta delle forme di gestione delle entrate tributarie, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione (volontaria o coattiva), se non operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate, sarà operata dalla Giunta Comunale, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52, c. 5, lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446:
 - ? gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 27, 30, 31, 32 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
 - ? affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all' art. 114 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
 - ? affidamento, mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente, secondo quanto disposto dall' art. 113 lettera e) del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, atteso che i soci privati di dette società, a norma dell'art. 52 c. 5 lett. b) p. 1 del Dlgs. 15/12/97 n. 446, siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del medesimo decreto;
 - ? affidamento, mediante procedura di gara, ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15/12/97 n. 446, o ai concessionari della riscossione di cui al D. Lgs. 112/1999;
2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, diversi da quelli stabiliti dalla legge.
3. La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Articolo 15

Funzionario responsabile del tributo; accertamento e riscossione delle entrate

1. Con propria deliberazione, la Giunta Comunale, laddove la normativa preveda la figura del Funzionario responsabile del tributo, designa un dipendente, reputato idoneo per le sue capacità, per la competenza e l'esperienza acquisite al quale, previo consenso del

medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. In particolare il Funzionario responsabile del tributo:
 - ? cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - ? sottoscrive le richieste, gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i rimborsi e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - ? appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, anche quella coattiva;
 - ? all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato in seguito e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
 - ? compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. In caso di gestione del tributo, affidata a terzi, oppure svolta con la collaborazione di ditte esterne, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto.
4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 14 del regolamento anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.
4. Le attività di riscossione, liquidazione ed accertamento, possono essere svolte tramite il supporto di terzi (società o ditte comunque abilitate a tale esercizio), rimanendo in capo all'Ente impositore, la titolarità degli atti stessi.

CAPO II DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 16 *Dichiarazione tributaria*

1. Il soggetto passivo del tributo, anche tramite il rappresentante legale, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo ovvero presentare la comunicazione, entro i termini e modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. L'Amministrazione mette a disposizione del contribuente appositi modelli e fornisce le informazioni adeguate per assolvere l'adempimento tributario.
3. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello ufficiale.
4. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere sottoscritta.

Articolo 17 *Attività di controllo*

1. E' obbligo del Comune o dei soggetti di cui all'art. 14 provvedere al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o per regolamento.
2. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nella esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7/8/1990 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli art. dal n. 7 al n. 13 in quanto non riferibili ai procedimenti tributari.
4. La Giunta Comunale, può affidare a terzi, ogni attività di rilevazione materiale, dei presupposti necessari all'accertamento e alla riscossione dell'entrata.

Articolo. 18
Avviso bonario

1. In caso di presentazione di dichiarazione priva di sottoscrizione, il Funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. L'invito è eseguito mediante invio di comunicazione. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al contribuente o al rappresentante legale.
2. Ove la denuncia presenti irregolarità o incompletezza, il Funzionario responsabile, prima di emettere eventuale avviso di liquidazione, accertamento o irrogazione di sanzioni, invita il soggetto interessato a mezzo di un avviso a provvedere entro trenta giorni al chiarimento o all'integrazione necessaria.
3. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.

Articolo 19
Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazione per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 20
Attività di liquidazione

1. Sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse si provvede a correggere gli errori materiali o di calcolo liquidando l'importo nonché le sanzioni e gli interessi.
2. L'attività di liquidazione è svolta nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.
3. Le attività di liquidazione e recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'art. 14, sono svolte dai soggetti medesimi con le modalità indicate dalla legge, dai regolamenti comunali, dalla disciplina che regola i rapporti tra il Comune e detti soggetti.

Articolo 21
Avviso di liquidazione

1. Il provvedimento di liquidazione indica, ai fini della esatta individuazione dell'importo dovuto da parte del destinatario, l'aliquota applicata, il periodo di riferimento, l'importo del tributo dovuto, l'entità delle sanzioni e degli interessi, nonché il termine entro il quale deve essere eseguito il pagamento e le relative modalità, il termine entro il quale può essere esercitata l'eventuale impugnativa e l'autorità competente, l'ufficio procedente ed il responsabile del procedimento, l'organo del riesame in sede di autotutela.
2. Se la motivazione del provvedimento fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Articolo 22
Attività di accertamento

1. L'attività di accertamento è svolta nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.
2. L'attività di accertamento deve svolgersi nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.
3. L'attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento a terzi del servizio, è svolta dai soggetti medesimi con le modalità indicate dalla legge, dai regolamenti comunali, dalla disciplina che regola i rapporti tra il Comune e tali soggetti.
4. Presso l'ufficio competente vengono fornite al cittadino tutte le informazioni e chiarimenti necessari relativamente ai tributi accertati.

Articolo 23
Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune o i soggetti di cui all'art. 14:
 - ? procedono alla rettifica della dichiarazione, nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - ? provvedono all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o della comunicazione;
 - ? recuperano l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - ? applicano le sanzioni collegate al tributo accertato.
2. L'avviso di accertamento è notificato al contribuente entro i termini stabiliti dalle norme legislative e regolamentari vigenti. Nell'atto di accertamento sono chiaramente indicati:
 - ? tutti gli elementi che costituiscono il presupposto d'imposta;
 - ? il periodo di riferimento;
 - ? l'aliquota applicata;
 - ? l'importo del tributo dovuto;
 - ? le sanzioni e gli interessi;
 - ? il termine e le modalità di pagamento;
 - ? l'indicazione dei benefici derivanti dall'istituto dell'adesione;
 - ? il termine e l'autorità competente per l'eventuale impugnativa;
 - ? l'ufficio procedente e il responsabile del procedimento, l'organo dell'esame in sede di autotutela.

3. Se la motivazione del provvedimento fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Nel caso di soppressione di tributi, rimane salvo il potere di accertamento dei crediti tributari sorti in relazione a presupposti d'imposizione verificatisi anteriormente alla suddetta soppressione. Anche in tal caso l'attività di accertamento deve essere svolta entro i prescritti termini di decadenza.
5. Su istanza di sospensione dei termini proposta dal contribuente ed accolta dal funzionario dell'ufficio tributi, gli effetti del provvedimento di accertamento possono essere sospesi per un certo periodo di tempo, anche indeterminato, rinviano il decorso dei termini previsti per l'eventuale ricorso in commissione tributaria o per la riscossione coattiva, dopo che l'ente e/o il contribuente comunichi all'altra parte il recesso dall'istanza medesima.

Articolo 24

Sottoscrizione degli atti

1. Gli atti d'accertamento sono sottoscritti dal Funzionario responsabile del relativo tributo. In caso di affidamento a terzi, dai soggetti medesimi.
2. Qualora la compilazione degli avvisi di liquidazione e di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.

CAPO IV

SANZIONI – RAVVEDIMENTO – ESIMENTI

Articolo 25

Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi 18/12/97 nn. 471, 472, 473 sono irrogate dal Funzionario responsabile del tributo per i tributi per i quali è prevista tale figura, ed in caso di affidamento a terzi, dai soggetti medesimi, nell'ambito delle misure minime e massime previste dalla normativa.
2. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione e attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità ed alle condizioni economiche e sociali.
3. Nella graduazione delle misure di sanzione i soggetti di cui al comma 1 osservano i seguenti criteri oggettivi:
 - a) La violazione è da considerarsi meno grave qualora:
 - ? il contribuente abbia presentato la denuncia spontaneamente prima dell'accertamento da parte del comune;
 - ? il contribuente abbia rettificato la denuncia spontaneamente prima dell'accertamento da parte del comune;
 - ? il contribuente abbia provveduto al versamento spontaneamente prima dell'accertamento da parte del comune;
 - ? il contribuente abbia commesso imprecisioni nella compilazione di atti, documenti e questionari.
 - b) La violazione è da considerarsi più grave qualora:
 - ? l'infedeltà, l'omissione della denuncia e l'omissione del versamento venga accertata direttamente dall'ufficio;
 - ? il contribuente non abbia provveduto all'invio dei questionari o documenti richiesti.

4. L'atto di contestazione della sanzione deve riportare l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, la determinazione degli elementi probatori e delle norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione della sanzione stessa oltre che alla sua entità, i minimi edittali fissati dalla legge per ciascuna violazione e l'indicazione dei benefici derivanti dall'istituto della definizione agevolata. L'atto di irrogazione delle sanzioni può essere notificato, anche a mezzo posta, con l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora le sanzioni di che trattasi siano collegate al tributo cui si riferiscono, le stesse possono essere irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento o di liquidazione motivato a pena di nullità.
5. In presenza di deduzioni difensive, l'individuazione dei criteri soggettivi (personalità dell'autore – condizioni economiche e sociali), stante la natura personale della sanzione, è effettuata tenendo conto, rispettivamente, dei precedenti fiscali e della situazione reddituale e patrimoniale del trasgressore.

Articolo 26 *Ravvedimento*

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere utilizzato dal contribuente qualora non siano stati notificati avvisi di accertamento, di liquidazione, provvedimenti di irrogazione di sanzioni ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
2. In relazione alla violazione commessa, la sanzione è ridotta:
 - ? ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni successivi alla data prevista;
 - ? ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione o comunicazione relativa all'anno ovvero entro il termine di un anno dall'omissione o dall'errore.
 - ? ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della dichiarazione o della comunicazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
4. Per pagamento contestuale delle somme dovute per imposte, sanzioni, interessi, si intende che tutti i pagamenti, anche se in giorni diversi, devono essere effettuati entro il termine previsto.
5. Per i tributi riscuotibili mediante ruolo, il contribuente deve manifestare, attraverso richiesta scritta la volontà di avvalersi dell'istituto del ravvedimento, accettando di corrispondere quanto dovuto in un'unica soluzione con cartella esattoriale emessa in base ad apposito ruolo.

Articolo 27 *Cause di non punibilità*

1. La comminazione della sanzione è esclusa qualora:
 - ? la violazione sia conseguenza di un errore sul fatto non determinato da colpa del soggetto;
 - ? la violazione sia conseguenza di un errore formale non incidente sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta;
 - ? la violazione sia stata commessa da cause di forza maggiore;
 - ? la violazione sia stata commessa per ignoranza della legge tributaria inevitabile;

- ? la violazione sia originata da oggettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminazione delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento;
- ? il pagamento del tributo non sia stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi;
- ? le violazioni non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidano sulla determinazione della base imponibile, del tributo e del versamento;
- ? la carenza di informazione da parte del comune sia accertata attraverso riscontri obiettivi;
- ? il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione ancorché successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

CAPO V NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

Articolo 28 *Notificazione degli atti*

La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata oltre che a mezzo del messo comunale, anche con l'invio a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, di plico sigillato, direttamente dall'ufficio tributario, osservando le disposizioni di cui all'art. 14, della Legge 20 dicembre 1982, n. 890.

Il Comune addebita al soggetto passivo le spese di notifica degli avvisi e degli atti in parola quantificati come segue:

- ? pari al costo della raccomandata con avviso di ricevimento nel caso di notifica diretta da parte del comune;
- ? pari al costo sostenuto dal comune in caso di delega di notifica ad altri enti (esternalizzazione delle notifiche).

Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, la quale persona, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

E' facoltà del Sindaco e/o della Giunta comunale procedere alla nomina di uno o più messi notificatori straordinari, limitatamente al tempo necessario alla conclusione della notifica di atti ritenuti indilazionabili.

CAPO VI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 29 *Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione*

1. Il Comune, al fine di contenere al minimo le controversie tributarie, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti.

Articolo 30

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti in rettifica o d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguentemente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento; esulano dal campo applicativo dell'istituto, le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. In sede di contraddittorio, va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione.

Articolo 31

Competenza

1. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il funzionario responsabile del tributo o i soggetti di cui all'art. 14.

Articolo 32

Attivazione del procedimento

1. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:
 - ? a cura dell'ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso d'accertamento;
 - ? su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso d'accertamento.

Articolo 33

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso d'accertamento, invia al contribuente l'invito a comparire, secondo quanto previsto dall'art. 60, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, nel quale sono indicati:
 - ? il tributo accertato e il relativo periodo d'imposta;
 - ? gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda l'accertamento suscettibile di adesione;
 - ? il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - ? la possibilità di applicare delle sanzioni in misura ridotta;
 - ? l'espressa menzione di quanto previsto dall'art. 32, commi 1 e 2.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Articolo 34

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale è stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 33 comma 1, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, istanza in carta libera per definire con adesione l'accertamento, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con deposito al Protocollo dell'Ente ovvero presso la sede dei soggetti di cui all'art. 15 dietro rilascio di ricevuta.
2. L'istanza deve indicare le generalità, il domicilio, il codice fiscale e il recapito telefonico del contribuente, nonché gli estremi dell'avviso di accertamento.
3. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
4. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento comportando quindi l'implicita rinuncia all'istanza.
5. In tal caso la rinuncia vale per il solo soggetto ricorrente e non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con adesione.
6. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, anche per i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione dell'accertamento sia quelli del pagamento del tributo.
7. Entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o via fax, formula l'invito a comparire. Il giorno di comparizione deve essere fissato tra il ventesimo e il quarantesimo giorno dalla ricezione dell'istanza di definizione.

Articolo 35

Effetti dell'invito a comparire

1. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali, motivate, richieste di differimento da parte del contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in sintetico verbale redatto da parte dell'ufficio competente.

Articolo 36

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore generale o speciale, dal funzionario responsabile del tributo ovvero, per i tributi ove non è prevista tale figura, dal Responsabile del Servizio Tributi o dai soggetti di cui all'art. 14.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - ? gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;

- ? la motivazione, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- ? la liquidazione del tributo dovuto, interessi e sanzioni ;
- ? le modalità, i termini e le garanzie da prestare nel caso in cui il contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dall'articolo 30.

Articolo 37

Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale previsto dall'art. 35, comma 4, e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In tal caso non è impedito al contribuente proporre ricorso contro l'avviso di accertamento.

Articolo 38

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento entro trenta giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente se superano euro 1.033,00. Il pagamento rateale potrà essere effettuato dal contribuente come segue:
 - ? in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo;
 - ? in un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo, se le somme superano euro 51.000,00.
3. Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di cui al comma 1 e sulle somme delle rate successive dovute per tributo si applicherà un interesse moratorio su base mensile ragguagliato al vigente tasso legale. Gli interessi che si applicano sulle rate successive alla prima versata decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione tra le parti, fino alla data di versamento di ogni rata successiva alla prima.
4. Per poter optare per il versamento rateale il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria).
5. Se il contribuente non effettua il versamento, dell'intero importo o della prima rata nel termine di cui al comma 1, l'accordo è da considerarsi inesistente.
6. Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve depositare presso l'ufficio o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l'attestazione dell'avvenuto pagamento.
7. Nell'ipotesi di pagamento rateale entro il termine di cui al comma precedente, il contribuente, oltre alla attestazione dell'avvenuto pagamento della prima rata, deve presentare i documenti comprovanti la prestazione della garanzia.
8. Solo a seguito del ricevimento della documentazione di cui ai commi 4 e 6 viene rilasciata al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
9. Il mancato versamento protratto entro tre giorni dalla scadenza anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con immediata escussione della garanzia per un importo pari al debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

10. In deroga a quanto previsto al comma 1 relativamente ai tributi per i quali la riscossione avviene tramite ruolo, si provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Articolo 39
Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 40
Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di adesione da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento già notificato, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Articolo 41
Validità

1. L'istituto dell'accertamento con adesione, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire dalla data di esecutività del presente regolamento o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 218/1997 e succ. mod.

CAPO VII
ALTRI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Articolo 42
Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine a casi circostanziati per i quali sussiste oggettiva difficoltà di interpretazione delle disposizioni normative applicabili.
2. La richiesta di parere deve contenere, quale condizione indispensabile, oltre ai dati identificativi del contribuente, l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata corredata da adeguata motivazione. Alla richiesta deve

- essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata.
3. Il Comune entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente. Il termine può essere motivatamente sospeso da parte del comune. Qualora la risposta del Comune non pervenga al contribuente entro il termine di cui sopra, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo. Nessuna sanzione può essere irrogata nel caso in cui il contribuente si sia adeguato al parere espresso.
 4. Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso ove si è già avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo, oggetto dell'interpello con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna (verifica questionari ecc.)
 5. L'atto impositivo o sanzionatorio emanato in difformità del parere espresso è nullo. Nessuna sanzione può essere irrogata se non sia stato espresso il parere nel termine di 120 giorni. Il parere contrario all'interpretazione fornita dal contribuente, espresso successivamente al termine di 120 giorni, consente l'emanazione del solo atto impositivo.

Articolo 43 *Autotutela*

1. Il funzionario responsabile del tributo o i soggetti di cui all'art. 14 del presente regolamento possono procedere, anche senza istanza di parte, all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore. Possono inoltre sospendere e revocare il provvedimento per ragioni di opportunità o di convenienza qualora vi sia la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto sulla base di pronunciamenti giurisprudenziali, circolari o risoluzioni.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - ? errori di persona o di soggetto passivo;
 - ? evidente errore logico;
 - ? errore sul presupposto del tributo;
 - ? doppia imposizione soggettiva;
 - ? prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - ? mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - ? errori di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - ? sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati per errore del Comune;
 - ? errori del contribuente facilmente riconoscibili dal Comune.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento, la sospensione o la revoca del provvedimento sono possibili previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, dimostrata la sussistenza dell'interesse ad attivarsi mediante l'autotutela, il provvedimento può essere annullato, in tutto o nella sola parte contestata, dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia.
4. Quando ricorrono i presupposti di cui al comma 2 si procede all'annullamento:
 - ? anche se l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso di termini per ricorrere;

- ? anche se il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità...);
 - ? anche se vi è pendenza di giudizio;
 - ? anche se non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca di ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.
 6. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. In tal caso si provvede al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse.
 7. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
 8. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte del soggetto che ha emesso l'atto, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.
 9. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Responsabile della struttura di cui fa parte l'ufficio tributario

TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 44 *Riscossione*

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite secondo quanto disposto dall'articolo 14 del presente regolamento.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. Il visto di esecutorietà sui ruoli è apposto dal funzionario responsabile del tributo o dai soggetti di cui all'art. 14.

Articolo 45 *Riscossione coattiva*

1. La riscossione coattiva dei tributi avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del presente Regolamento.
2. La riscossione coattiva dei tributi, in tutti i casi in cui a svolgerla sono soggetti diversi dal concessionario della riscossione di cui al D.Lgs. 112/1999, anche se effettuata direttamente dal Comune, avviene a mezzo ingiunzione fiscale prevista dal R.D. 639/1910 secondo le modalità contenute nel D.P.R. 29/9/1973 n. 602.
3. Sono attribuite al funzionario responsabile del tributo ovvero ai soggetti di cui all'art. 14 del presente Regolamento la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/4/1910 n. 639, nonché nel caso di riscossione coattiva con la procedura di cui al D.Lgs. 112/1999, le attività necessarie alla riscossione.
4. Il Comune, se la riscossione coattiva delle entrate avviene in modo diretto, può avvalersi del supporto tecnico propedeutico di soggetti terzi.
5. Il comune può provvedere ad effettuare la esternalizzazione della sola attività di riscossione coattiva e gestire in proprio tutte le altre attività.

Articolo 46
Insinuazione nel passivo fallimentare

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate, da società o persone fisiche dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 600,00.
2. L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati, a titolo di entrate, da società o persone fisiche dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 1.000,00.

Articolo 47
Rimborsi

1. Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso relativamente a tutti i tributi comunali è di tre anni, dalla data dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il termine di cui al comma 1 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui il tributo sia stato erroneamente versato al Comune, anziché al Comune di competenza.
3. Nel caso dell'esercizio di autotutela, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento o revoca.
4. La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
5. Il funzionario responsabile o i soggetti terzi di cui all'art. 14, entro i termini previsti dalla normativa, ovvero dal regolamento sul procedimento amministrativo, procedono all'esame della richiesta e notificano, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.
6. Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente provveduto al pagamento del tributo in eccesso rispetto a quanto risultante dalla lista di carico, ad esclusione delle somme iscritte a ruolo, il rimborso è disposto dall'Ufficio automaticamente senza ulteriori adempimenti a carico del contribuente, salvo il caso di variazione di indirizzo non comunicato dallo stesso.
7. Sulle somme rimborsate spettano interessi di mora, con decorrenza dalla data dell'istanza di rimborso o qualora diversamente prevista, dalla data disciplinata dalla normativa istitutiva del tributo.

Articolo 48
Compensazioni

1. Il contribuente che fa espressa richiesta può estinguere l'obbligazione tributaria mediante compensazione tra credito e debito dello stesso tributo dello stesso anno o di anni precedenti a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile e che non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
2. Il funzionario responsabile del tributo ovvero i soggetti di cui all'art. 14 del presente Regolamento, esaminata la richiesta di cui al comma precedente, comunica all'interessato le modalità ed i tempi secondo i quali potrà addivenire alla compensazione.
3. La compensazione, non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 49
Misura degli interessi moratori

1. La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, è fissata nella misura pari al saggio legale con maturazione per ogni semestre compiuto.

Articolo 50
Sospensione e rateazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente, nonché nelle ipotesi specifiche previste dai regolamenti adottati per ciascun tributo.
2. Il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, con possibilità di opportune garanzie, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà economiche, il pagamento dei tributi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Articolo 51
Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 88, della Legge 15/5/1997 n. 127 non si fa luogo al versamento, anche a mezzo ruolo, quando l'importo complessivo annuo dei tributi comunali sia:
 - ? Per l'imposta Comunale sugli Immobili, inferiore o uguale ad euro 2,50.
 - ? Per la Tassa Rifiuti solidi urbani, inferiore o uguale ad euro 5,00.
 - ? Per l'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, inferiore o uguale ad euro 2,50.
 - ? Per ogni altra imposta o tassa, inferiore o uguale ad euro 2,50.
2. Se l'importo da versare supera i limiti minimi previsti, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dovuto.
3. Il Servizio Tributi, o i soggetti di cui all'art. 14 nel caso di affidamento della gestione, a seguito delle attività istruttorie e di accertamento non procedono alla riscossione del tributo, anche a mezzo ruolo, qualora l'ammontare del tributo e della sola sanzione non superi euro 10,33.
4. I suddetti limiti rimangono validi fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della Legge 08/05/1998 n. 146.
5. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'ufficio comunale o i soggetti terzi sono esonerati dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procedono alla notificazione di avvisi di accertamento o anche alla riscossione coattiva.

TITOLO IV CONTENZIOSO

Articolo 52 *Contenzioso*

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce la gestione del relativo contenzioso promuovendo l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Spetta al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta comunale, costituirsi in giudizio, anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile.
5. E' compito del funzionario responsabile seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
6. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.
7. Qualora la gestione dell'entrata è affidata ai soggetti di cui all'art. 14 del presente regolamento, l'attività relativa al contenzioso è svolta dai soggetti medesimi.

SEZIONE SECONDA ENTRATE PATRIMONIALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 53 *Definizioni*

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nella definizione di cui all'art. 1 (punto g) - Titolo I – del presente regolamento, quali i canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazioni di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 54 *Determinazione dei canoni e delle tariffe*

1. I canoni per l'utilizzo del patrimonio Comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico ed in relazione all'interesse pubblico.
2. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazione di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano.

Articolo 55 *Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali*

1. Con propria deliberazione, la Giunta Comunale, laddove la normativa preveda la figura del Funzionario responsabile dell'entrata, o qualora lo rendano necessario motivi di opportunità e funzionalità, designa un dipendente, reputato idoneo per le sue capacità, per la competenza e l'esperienza acquisite al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata medesima.

Articolo 56 *Attività di accertamento e rettifica*

1. Le entrate di natura patrimoniale sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare:
 - ? il debitore (persona fisica o giuridica);
 - ? l'ammontare del credito;
 - ? la scadenza di pagamento.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali, a seguito della attività di controllo, risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. L'atto di accertamento di cui al comma precedente deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Articolo 57
Attività di liquidazione

1. L'attività di liquidazione delle entrate patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascuna entrata o servizio.
2. Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Sarà cura del Comune specificare negli appositi regolamenti i termini e le modalità degli adempimenti.

Articolo 58
Riscossione

1. La riscossione avviene attraverso le procedure previste dalle leggi vigenti in materia.
2. Per la scelta delle modalità della riscossione coattiva si applicano gli articoli 44 e 45 del presente regolamento.

Articolo 59
Sanzioni e interessi

1. A titolo compensativo del danno subito dal Comune, per le attività supplementari che il mancato versamento di quanto dovuto, da parte del cittadino utente, ha comportato, si determina una sanzione pari al 10% della somma dovuta, con un minimo di Euro 10,00, salvo diverse disposizioni stabilite dalla legge o da specifici regolamenti comunali.
2. La sanzione di cui sopra, verrà irrogata tramite l'ingiunzione di pagamento o con separato apposito atto di irrogazione della sanzione.
3. Qualora l'utente assolva il pagamento sia dell'entrata che della sanzione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'ingiunzione o verbale, la misura della sanzione stessa è ridotta del 50%. Della possibilità di riduzione ne è fatta menzione nell'ingiunzione o verbale.
4. Nel caso l'utente provveda spontaneamente alla regolarizzazione del mancato versamento, prima della ricezione dell'ingiunzione o verbale, l'importo della sanzione dovuta è ridotto del 75%.
5. Sulle somme dovute e non versate da parte del cittadino utente verranno applicati gli interessi legali dal giorno della mora. Tali interessi saranno applicati in sede di effettuazione del sollecito o dell'intimazione di pagamento nonché, in caso di ulteriore mancato pagamento, in sede di effettuazione dell'ingiunzione o verbale.

SEZIONE TERZA
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. E' abrogato il precedente regolamento generale delle entrate del Comune.
4. Il presente regolamento, così come modificato, ha effetto dall'anno d'imposta 2004.